

### INTERVENTI DI MITIGAZIONE PREVISTI

Le azioni strategiche e tecnologiche previste per la riduzione degli effetti ambientali in fase di costruzione sono:

1. Ottimizzazione dei tracciati della viabilità di cantiere in funzione di aree sensibili
2. Limitare, compatibilmente con le esigenze tecniche, il numero di movimenti da/per il cantiere ed all'interno di esso;
3. Evitare la sosta di mezzi con motore in funzione al di là delle esigenze operative inderogabili;
4. Evitare, quando possibile, contemporaneità e concentrazione di attività ad alto impatto acustico
5. Limitare la velocità dei mezzi in transito sulla viabilità di cantiere
6. Prevedere l'impiego di mezzi omologati secondo le direttive più recenti o dotate di sistemi di abbattimento efficaci
7. Ottimizzare la localizzazione degli impianti fissi di cantiere

### COMPONENTI AMBIENTALI

La componente ambientale interessata dagli interventi di mitigazione è quella dell'**AMBIENTE ACUSTICO RUMORE**. Le emissioni sono dovute a:

1. Movimentazione dei mezzi d'opera, veicoli stradali e mezzi movimento terra per la fase realizzativa delle opere.
2. Attività esecutive per la realizzazione delle nuove opere e demolizione di opere esistenti.

### FASI INTERESSATE

Le misure di mitigazione proposte interessano principalmente la **FASE di CANTIERE** o di costruzione delle opere previste dal Masterplan aeroportuale.

Le misure saranno applicate a tutti quegli interventi che prevedono l'utilizzo di mezzi da cantiere, veicoli stradali e mezzi per il movimento terra (es. autocarri, dumper, rulli compattatori, finitrici, autobetoniere, pale meccaniche, escavatori)

Le attività o fasi di cantiere in cui, a livello progettuale, sarà evidenziato un possibile impatto acustico sui recettori adiacenti al sedime aeroportuale sarà soggetta all'applicazione delle misure di mitigazione e contenimento delle emissioni acustiche secondo le indicazioni definite nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

Nel PMA sono definite le componenti ambientali significative, punti di misura, parametri da monitorare e frequenza di analisi per verificare le eventuali variazioni nell'ambiente di riferimento.

### FASE ESECUTIVA

L'applicazione delle indicazioni relative alle Misure di Mitigazione previste per la componente **AMBIENTE ACUSTICO RUMORE** seguirà le fasi esecutive degli interventi previsti dal Masterplan aeroportuale, secondo l'andamento cronologico pianificato.

### EFFETTI ATTESI

Gli interventi si propongono di agire sulla componente:

#### 1. Ambiente acustico rumore


L'effetto si otterrà applicando, sin dalle fasi progettuali dell'intervento, tutte le indicazioni relative alla riduzione delle emissioni in atmosfera in fase di cantiere. Tali azioni si applicheranno a tutti i cantieri in cui è prevista o ipotizzabile la presenza di attività con emissioni acustiche.

### SOGGETTI COINVOLTI e ATTIVITA' di COMPETENZA

#### Gestore Aeroportuale

Il Gestore Aeroportuale si occuperà dei seguenti aspetti:

1. Fornire linee di indirizzo e prescrizioni per la redazione dei progetti in conformità alle indicazioni delle misure di mitigazione
2. Garantire la presenza di strutture preposte al controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite nelle fasi progettuali, durante le fasi di cantiere



**Misure di MITIGAZIONE – Fase di cantiere**

**Azione Mc.02 Interventi organizzativi per la riduzione delle EMISSIONI ACUSTICHE**

**APPENDICE**

Oltre a quanto già indicato nella Scheda Mc.02, in fase di cantiere devono essere recepite le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere adottata ogni possibile misura organizzativa per ricondurre le attività più disturbanti sotto il profilo acustico alle fasce orarie individuate dalla legge regionale per le emissioni sonore da attività temporanee dalle ore 08:00 alle ore 19:00.
- verrà predisposta e mantenuta aggiornata sul sito internet del Gestore Aeroportuale una pagina contenente le informazioni relative alle lavorazioni che saranno svolte, al fine di informare tempestivamente sulla durata e tipologia degli interventi eseguiti, oltre ad un indirizzo mail a cui far pervenire eventuali segnalazioni;

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/10.05.1999, il Comune territorialmente competente può:

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/1995 autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità; il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga;
- autorizzare ulteriori deroghe agli orari e ai divieti dell'art. 7 su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.